

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00744 **del** 04/02/2016

Proposta n. 1067 **del** 01/02/2016

Oggetto:

F.lli Nocchi Sas. Autorizzazione di apertura di una cava di sabbia, ghiaia ed argilla in loc. "Perazzeta" nel Comune di Civitella D'Agliano (VT), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004

Oggetto: F.Ili Nocchi Sas. Autorizzazione di apertura di una cava di sabbia, ghiaia ed argilla in loc. "Perazzeta" nel Comune di Civitella D'Agliano (VT), ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 17/2004

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio*;
- *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17, recante "*Disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni*";
- Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista l'istanza presentata in data 16.04.2009 acquisita al prot. Regione Lazio n° 63132 del 21.04.2009, con la quale la F.Ili Nocchi s.a.s. con sede legale in Via del Santo, 3 53045 Montepulciano (SI) Fraz. Valiano, 18 -, ha chiesto l'autorizzazione per l'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia ed argilla in località "Perazzeta" nel comune di Civitella D'Agliano (VT), individuato al foglio n. 10 part. 39p, 321p, 77p, 80p, 323p, 34, 117, 78, 79, 123 del Nuovo Catasto del Comune di Civitella D'Agliano (VT), così come previsto all'art. 30 comma 5 bis della L.R. 17/2004;
- Considerato che con nota del 23.11.2011 assunta al protocollo regionale al n. 209271 il 25.11.2011 la Soc F.Ili Nocchi di Nocchi Roberto e C. S.a.s. comunica che per mero errore materiale nella istanza del 16.04.2009 è stato indicato nell'oggetto la parola "ampliamento anziché nuova cava";
- Vista la nota prot. 12555 del 27/10/2009 del Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Provinciale di Viterbo con la quale comunica che la zona preposta all'attività estrattiva non è una zona boscata (D.Lgs.42/2004), non è una zona olivetata, non è una zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- Vista la nota dell'Area V.I.A., prot.n. 130825 del 08.07.2009 con la quale esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo impartendo delle condizioni tra cui la verifica di ottemperanza;
- Vista la nota dell'Area V.I.A., prot. n. 80308 del 26.3.2010 riguardante la Verifica di ottemperanza con la quale si esprime parere favorevole al proseguimento dell'istruttoria amministrativa dettando delle condizioni;

- Vista la nota del MBAC-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n.34960. del 06.12.2013 rileva di non aver competenza nel merito dell'espressione del parere poiché dell'analisi della documentazione trasmessa, acquisita agli atti con protocollo n. 33578 del 25.11.2013, si evince l'assenza di vincoli paesaggistici sulle aree destinate all'apertura della cava;
- Vista la nota MBAC-DR-LAZ- 2209 del 19.03.2014 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale comunica che l'area "sebbene non sottoposta a provvedimenti di tutela archeologica, fa presente che l'area sulla quale è stata richiesta l'apertura di una nuova cava non insistono al momento vincoli archeologici, ricade in un comprensorio interessato da presenze archeologiche diffuse fra le quali anche un antico di approdo, coincidente con l'attuale toponimo Barca di Renaro, note attraverso la documentazione bibliografica e di archivio, le indagini di superficie e le fotografie aeree.
- Vista la relazione tecnica economica dell'attività estrattiva firma dell'ing. Silvio Agelli. dalla quale si evince per l'opera in esame l'interesse economico sovracomunale (L.R. 17/2004 e DGR. 474/1998);
- Preso atto che il responsabile del procedimento ha verificato la sussistenza dei suddetti requisiti;
- Considerato che la C.R.C. (Commissione Regionale Consultiva) di cui all'art. 8 della L.R. 17/2004 nella seduta del 13.06.2012 ha espresso PARERE FAVOREVOLE a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri;
- Considerato che con nota regionale prot.n. 79291 del 07.11.2013 è stata indetta per il giorno 09.12. 2013, la prima Conferenza di Servizi così come previsto dall'art. 30 c. 5 bis della L.R. 17/2004, alla quale sono state convocate tutte le Amministrazioni coinvolte ad esprimere pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa;
- Vista la nota regionale n. 128332 del 28.01.2014 con la quale è stato notificato, a tutti i partecipanti, il verbale della Conferenza di Servizi del 9.12. 2013;
- Vista la nota prot. 1503 del 17.4.2014 con la quale l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere - Ufficio Piani e Programmi dichiara che per quanto di competenza l'intervento con le sue caratteristiche, appare in linea generale compatibile con la Pianificazione di Bacino dettando delle condizioni e richiedendo all'ARDIS di esprimere il proprio parere in merito al progetto;
- Visto la nota n. 1378 del 23.12.2014 con la quale l'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo -A.R.D.I.S- esprime parere di ammissibilità idraulica, fatti, comunque, salvi eventuali limiti e/o restrizioni imposte da altre amministrazioni, riguardo specifiche competenze sul sito in argomento;

- Preso Atto che la Società Agricola San Benedetto cede alla F.lli Nocchi di Nocchi Roberto e C. sas., che accetta, con un contratto, il diritto di escavazione, registrato a Viterbo il 6.08.2015 con il n. 2066;
- Visto il Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Civitella D'Agliano (VT) del 25.8.2015 con il quale si attesta che le aree individuate nelle particelle al foglio 10 part. 39/p, 321p, 77p, 80p, 323p, 34, 117, 78, 79, 123 del Nuovo Catasto del Comune di Civitella D'Agliano (VT) non sono gravate da uso civico e vincolo idrogeologico, non risultano interessate da zone SIC e ZPS, non sono aree boscate e non sono state percorse dal fuoco.
- Considerato che il sito oggetto della coltivazione della cava, a lavori ultimati verrà opportunamente ripristinato e ambientato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 28.06.2012;
- Vista la determinazione del 05.11.2015 n. G13473 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di sabbia, ghiaia ed argilla in loc. "Perazzeta" nel territorio del Comune di Civitella D'Agliano;
- Considerato che con PEC del 06.11.2015 la determinazione indicata nel precedente paragrafo è stata notificata a tutte le Amministrazioni coinvolte e che nei trenta giorni successivi non sono pervenute né osservazioni né controdeduzioni;
- Ritenuto che la F.lli Nocchi s.a.s. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini della legge regionale n.° 17/2004, la F.lli Nocchi Sas., Cod. Fisc. 00722520525, con sede legale in Montepulciano Via del Santo, 3 all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia, ghiaia ed argilla in località "Perazzeta" del Comune di Civitella D'Agliano (VT) sui terreni individuati individuato al foglio n. 10 part. 39p, 321p, 77p, 80p, 323p, 34, 117, 78, 79, 123 del N.C.T. del Comune stesso per una superficie complessiva di circa 14 ettari, nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente

autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Attività Estrattive di seguito elencati:

-Variante al piano di recupero ambientale;

-Elaborati grafici

-Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;

5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il Comune di Civitella D'Agliano (VT) e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad €444.120,00+IVA(quattrocentoquarantaquattrocentoventimila,00), per il recupero ambientale.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Civitella D'Agliano (VT) così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.

c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.

d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.

e- individuare il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei (individuati con sistema VGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.

f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 101849 del 21 aprile 2010;

7. Le operazioni di estrazione della sabbia e ghiaia dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.

8. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.

9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
11. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.
18. Ai fini delle attività di recupero il materiale necessario al reinterro e proveniente dall'esterno stimato dall'area VIA in mc.313,000 dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa vigente delle terre e rocce da scavo (DGL 152/2006 e ss.mm.ii.).
19. La Società prima dell'inizio dei lavori dovrà attenersi a quanto prescritto nella nota della Sovrintendenza del 19.03.2014 prot. n. 2209 in particolare "dovrà eseguire accertamenti di scavo preventivo finalizzati a salvaguardare le eventuali presenze antiche";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Bellotti